

# Gazzetta ufficiale

# C 114

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

54° anno  
12 aprile 2011

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

#### PARERI

##### **Banca centrale europea**

2011/C 114/01	Parere della Banca centrale europea, del 4 marzo 2011, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (CON/2011/18) .....	1
---------------	---	---

---

### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2011/C 114/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	3
---------------	--	---

---

# IT

**Prezzo:**  
**3 EUR**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**Commissione europea**

2011/C 114/03	Tassi di cambio dell'euro .....	6
2011/C 114/04	Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione .....	7

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2011/C 114/05	Procedura di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV ( <i>Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i> ) .....	9
2011/C 114/06	Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV ( <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i> ) .....	11

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Parlamento europeo**

2011/C 114/07	Bando di assunzione PE/140/S .....	12
---------------	------------------------------------	----



## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## PARERI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2011

**in merito alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione)**

(CON/2011/18)

(2011/C 114/01)

**Introduzione e base giuridica**

Il 26 gennaio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) <sup>(1)</sup> (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto il regolamento proposto riguarda i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

**Osservazioni di carattere generale**

Il regolamento proposto è la codificazione del Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione <sup>(2)</sup>. Non sono state apportate modifiche sostanziali alle regole esistenti relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione.

Sebbene la BCE sia in genere favorevole alla realizzazione di codificazioni, fa notare che tale approccio non permette l'apporto di modifiche di tipo sostanziale al Regolamento (CE) n. 975/98. La BCE ritiene, invece, che sia necessario modificare le specificazioni tecniche elencate nell'allegato I del regolamento proposto, come spiegato in allegato.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative si trovano a tal fine in allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2011.

*Il presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> COM(2010) 691 definitivo.

<sup>(2)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

## ALLEGATO

## Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione	Modifica proposta dalla BCE <sup>(1)</sup>
----------------------------------	--

**Modifica n. 1**

Considerando 13 del regolamento proposto

«(13) Di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti,»	«(13) Di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti,»
---	---

## Nota esplicativa

Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche.

**Modifica n. 2**

Allegato I al regolamento proposto

«Specificazioni tecniche di cui all'articolo 1				«Specificazioni tecniche di cui all'articolo 1			
Valore (euro)	facciale (...)	Spessore in mm <sup>(1)</sup>	(...)	Valore (euro)	facciale (...)	Spessore in mm <sup>(1)</sup>	(...)
2	(...)	1,95	(...)	2	(...)	<del>1,95</del> <b>2,20</b>	(...)
1	(...)	2,125	(...)	1	(...)	<del>2,125</del> <b>2,33</b>	(...)
0,50	(...)	1,88	(...)	0,50	(...)	<del>1,88</del> <b>2,38</b>	(...)
0,20	(...)	1,63	(...)	0,20	(...)	<del>1,63</del> <b>2,14</b>	(...)
0,10	(...)	1,51	(...)	0,10	(...)	<del>1,51</del> <b>1,93</b>	(...)
0,05	(...)	1,36	(...)	0,05	(...)	<del>1,36</del> <b>1,67</b>	(...)
0,02	(...)	1,36	(...)	0,02	(...)	<del>1,36</del> <b>1,67</b>	(...)
0,01	(...)	1,36	(...)	0,01	(...)	<del>1,36</del> <b>1,67</b>	(...)
(1) I valori relativi allo spessore sono di natura indicativa»				(1) I valori relativi allo spessore sono di natura indicativa»			

## Nota esplicativa

L'allegato I al regolamento proposto riproduce la tabella contenuta nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98. In tale tabella, lo spessore delle monete metalliche è indicato nella terza colonna, con una nota che indica che i valori relativi allo spessore sono di natura indicativa. Sebbene i valori indicativi riguardanti lo spessore delle monete metalliche possano essere stati gli unici valori che si potessero stabilire nel 1998, quando le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione sono state adottate per la prima volta, la BCE suggerisce che tali valori indicativi siano ora sostituiti dagli effettivi valori riguardanti lo spessore delle monete metalliche in euro, che sono noti e utilizzati come valori di riferimento dalle zecche per produrre le monete metalliche.

(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

## Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2011/C 114/02)

Data di adozione della decisione	28.5.2010	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 70/10	
Stato membro	Repubblica ceca	
Regione	—	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Zmírnění škod způsobených v rezortu Ministerstva zemědělství povodněmi v letních měsících roku 2009	
Base giuridica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009</li> <li>2) Usnesení vlády České republiky č. 2 ze dne 4. ledna 2010 o finančním řešení zmírnění škod způsobených v rezortu Ministerstva zemědělství povodněmi v letních měsících roku 2009</li> <li>3) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů</li> <li>4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 385/2009 Sb.</li> </ol>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Calamità naturali o altri eventi eccezionali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Dotazione di bilancio	50 milioni di CZK	
Intensità	50 %	
Durata	fino al 31.12.2010	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstvo zemědělství Těšnov 17 117 05 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	8.3.2011	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.31717	
Stato membro	Spagna	
Regione	Noroeste, Noreste, Madrid, Centro (E), Este, Sur, Canarias	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas (Medida 226 Desarrollo Rural)	
Base giuridica	— Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 aprobado por la Decisión de la Comisión (2007) 5937 de 28 de noviembre de 2007; última actualización aceptada mediante carta de la Comisión Europea de 27 de noviembre de 2009 — Programas de Desarrollo Rural de las 17 Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 933,89 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	fino al 31.12.2013	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autoridades de gestion de los PDR	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	8.3.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32134 (2010/N)

Stato membro	Germania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen: — Förderung der Erstaufforstung — Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung — Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur	
Base giuridica	Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen: — Förderung der Erstaufforstung — Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung — Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Silvicoltura, Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 180 milioni di EUR Dotazione annuale: 60 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	fino al 31.12.2013	
Settore economico	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Landesbehörden Erstellung der Regelung erfolgt durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Rochusstrasse 1 53123 Bonn DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

11 aprile 2011

(2011/C 114/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4434	AUD	dollari australiani	1,3700
JPY	yen giapponesi	122,26	CAD	dollari canadesi	1,3812
DKK	corone danesi	7,4574	HKD	dollari di Hong Kong	11,2155
GBP	sterline inglesi	0,88360	NZD	dollari neozelandesi	1,8446
SEK	corone svedesi	9,0125	SGD	dollari di Singapore	1,8138
CHF	franchi svizzeri	1,3129	KRW	won sudcoreani	1 569,41
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,6108
NOK	corone norvegesi	7,8125	CNY	renminbi Yuan cinese	9,4374
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3666
CZK	corone ceche	24,435	IDR	rupia indonesiana	12 489,76
HUF	fiorini ungheresi	265,25	MYR	ringgit malese	4,3591
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,282
LVL	lats lettони	0,7091	RUB	rublo russo	40,4985
PLN	zloty polacchi	3,9775	THB	baht thailandese	43,432
RON	leu rumeni	4,1100	BRL	real brasiliano	2,2711
TRY	lire turche	2,1855	MXN	peso messicano	16,9643
			INR	rupia indiana	64,0710

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2011 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione**

(2011/C 114/04)

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il primo semestre del 2011 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, le domande di titoli vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili per i prodotti interessati. Occorre pertanto calcolare per ciascun contingente interessato il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, prendendo in considerazione i quantitativi non assegnati risultanti dalle domande di titoli di importazione presentate tra il 20 e il 30 novembre 2010 per il burro originario della Nuova Zelanda nell'ambito dei contingenti nn. 09.4195 e 09.4182, nonché per i prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova nell'ambito del contingente n. 09.4210.

I quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 per il secondo semestre dell'anno di importazione di taluni contingenti di cui al regolamento della Commissione (CE) n. 2535/2001 sono indicati in allegato.

—

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

## ALLEGATO

Prodotti originari della Repubblica moldova	
Numero di contingente	Quantitativo (kg)
09.4210	1 500 000

Burro originario della Nuova Zelanda	
Numero di contingente	Quantitativo (kg)
09.4195	27 881 000
09.4182	33 612 000

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Procedura di liquidazione****Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV**

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2011/C 114/05)

Impresa di assicurazione	Apra Leven NV Indirizzo: Jan Van Rijswijcklaan 66 2018 Antwerpen BELGIË Agenzia con sede presso: Consell De Cent, 389 Planta PR, Puerta 2 08009 Barcelona ESPAÑA
Data di entrata in vigore e natura della decisione	4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 4, e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo, di revocare la licenza rilasciata ad Apra Leven per tutti i rami assicurativi. La decisione di revoca della licenza comporta lo scioglimento di diritto di Apra Leven in applicazione dell'articolo 48/12 della legge 9 luglio 1975  La decisione entra in vigore con effetto immediato
Autorità competenti	Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo Rue du Congrès/Congresstraat 12-14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Autorità di vigilanza	Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo Rue du Congrès/Congresstraat 12-14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Liquidatore nominato	— La società a responsabilità limitata (SPRL/BVBA) in via di costituzione «Actualic», con sede sociale al 56 avenue des Myrtilles, 1180 Uccle, avente come rappresentante il sig. Claude Deseille, e — la srl «Advocatenassociatie Nelissen Grade», con sede sociale a Ubicenter, Philipssite 5, 2° piano, 3001 Leuven, avente come rappresentante il sig. Alexis Lefebvre,  con riserva della convalida da parte del Rechtbank van Koophandel (Tribunale commerciale) di Anversa
Diritto applicabile	Diritto belga — Articolo 26, paragrafo 1, punto 4, e articolo 43, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), della legge 9 luglio 1975
Termine d'impugnazione	La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi

---

È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento

Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

### Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Apra Leven NV

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2011/C 114/06)

Impresa di assicurazione	<p>Apra Leven NV</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Jan Van Rijswijcklaan 66 2018 Antwerpen BELGIË</p> <p>Agenzia con sede presso</p> <p>Consell De Cent, 389 Planta PR, Puerta 2 08009 Barcelona ESPAÑA</p>
Data di entrata in vigore e natura della decisione	<p>4 marzo 2011 — Decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975, del comitato di direzione della commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo (in prosieguo CBFA), di sospendere tutti i contratti di assicurazione, tranne per il pagamento degli anticipi a) sui pagamenti di interessi o b) sulle prestazioni assicurative dovute dalla compagnia di assicurazione ad assicurati o a beneficiari nel quadro dell'esecuzione di un contratto di assicurazione giunto a scadenza e, per quanto concerne i punti a) e b), a condizione che tutti i premi siano stati pagati</p> <p>La decisione entra in vigore con effetto immediato.</p>
Autorità competenti	<p>Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo Rue du Congrès/Congresstraat 12-14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË</p>
Autorità di vigilanza	<p>Commissione per il settore bancario, finanziario e assicurativo Rue du Congrès/Congresstraat 12-14 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË</p>
Amministratore designato	n/a
Diritto applicabile	Diritto belga — Art. 26, par. 1, comma 2, punto 2, della legge 9 luglio 1975
Termine d'impugnazione	<p>La presente decisione costituisce un atto amministrativo che può essere impugnato da terzi mediante ricorso di annullamento al Consiglio di Stato. In conformità alla decisione del Reggente del 23 agosto 1948, che stabilisce la procedura dinanzi alla sezione dei ricorsi amministrativi del Consiglio di Stato, a pena di decadenza il ricorso deve essere presentato al Consiglio di Stato (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgium) tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di cui trattasi</p> <p>È possibile presentare al Consiglio di Stato anche un'istanza di sospensione della decisione. L'istanza deve includere una nota esplicativa dei mezzi difensivi e dei fatti e deve essere sottoposta al Consiglio di Stato con lo stesso atto con cui è introdotta la richiesta di annullamento</p> <p>Per le persone residenti in un altro Stato membro il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Bando di assunzione PE/140/S**

(2011/C 114/07)

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

— **PE/140/S** — Capounità (AD 9) — Ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Danimarca (Copenaghen)

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I candidati debbono aver acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, di cui 3 in funzioni d'inquadramento.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato solo in lingua danese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C 114 in tale lingua.

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di una concentrazione**

**(Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 114/08)

1. In data 1° aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Itochu Corporation («Itochu», Giappone) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Speedy 1 Limited («Speedy», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Itochu è una rete di controllate e imprese collegate che operano su scala mondiale in un gran numero di settori, tra cui i servizi di riparazione e sostituzione di parti di ricambio per autoveicoli e la fornitura all'ingrosso di pneumatici di ricambio per veicoli in diversi paesi europei,
- Speedy è la holding di Kwik-Fit Group Limited, che opera principalmente nei servizi di riparazione e sostituzione di parti di ricambio per autoveicoli nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6063 — Itochu/Speedy, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2011/C 114/09)

1. In data 31 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione TNK Overseas Limited («TNK», Cipro), controllata al 100 % di TNK-BP (TNK-BP, Federazione russa), controllata dal gruppo British Petroleum («BP», Regno Unito) e dal gruppo Alfa-Access/Renova («AAR», Federazione russa), PetroVietnam Gas Corporation («PVN», Vietnam) e ConocoPhillips Vietnam («ConocoPhillips Vietnam», Vietnam), controllata da ConocoPhillips Company (ConocoPhillips, USA), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Nam Con Son pipeline («NCS Pipeline», Vietnam), una società già esistente che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TNK-BP: impresa petrolifera integrata a livello verticale,
- PVN: prospezione, produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e di gas in Vietnam,
- ConocoPhillips: prospezione, produzione, raffinazione e commercializzazione di risorse naturali su scala mondiale,
- NCS Pipeline: trasporto e trattamento di gas naturale in Vietnam.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 114/10)

1. In data 4 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Thermo Fisher Scientific Inc. («Thermo Fisher», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Dionex Corporation («Dionex», Stati Uniti) mediante offerta pubblica.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Thermo Fisher: produttore di strumentazione analitica, apparecchiature scientifiche, materiali di consumo, reagenti, servizi e software per la ricerca, l'analisi, la scoperta di farmaci e la diagnosi,
- Dionex: produttore di strumenti di cromatografia liquida (in particolare di cromatografia ionica), sistemi di preparazione dei campioni, materiali di consumo e software per le analisi chimiche.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---


<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).



## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2011/C 114/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6063 — Itochu/Speedy) <sup>(1)</sup> .....	13
2011/C 114/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
2011/C 114/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) <sup>(1)</sup> .....	15



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

